


Repertorio n. 18262

Raccolta n. 12139



ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue

del mese di novembre

In Roma, Piazzale di Porta Pia n. 1

22 novembre 2021

Avanti a me Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,
con studio in Viale Bruno Buozzi n. 82, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-
chia,

Registrato a Albano Laziale

il 23/11/2021

sono presenti:

N. 22493


1) Dott. Filippo GIAN SANTE nato ad Avezzano (L'Aquila)
il 3 settembre 1997 e domiciliato per la carica in Roma, ove
appresso, nella sua qualità di Dirigente Generale - Direzione
VII-Valorizzazione del Patrimonio Pubblico del **"MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE"** con sede in Roma, Via XX Set-
tembre n. 97, codice fiscale 80415740580, al presente atto
autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti in qualità
di Dirigente Generale;

Serie 1/T

Euro 200,00

2) Dott.ssa Ilaria BRAMEZZA nata a Treviso il 14 dicem-
bre 1964 e domiciliata per la carica in Roma, ove appresso,
nella sua qualità di Capo del Dipartimento per le Opere Pub-
bliche, le Politiche Abitative e Urbane, le Infrastrutture I-
driche e le Risorse Umane e Strumentali del **"MINISTERO DELLE**

	<u>INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI</u>	con sede in Ro-
	ma, Piazzale di Porta Pia n. 1, codice fiscale 97532760580,	
	al presente atto autorizzata in virtù dei poteri a lei spet-	
	tanti in qualità di Capo del Dipartimento;	
	3) Dott. Attilio FONTANA nato a Varese il 28 marzo 1952 e	
	domiciliato per la carica in Milano, ove appresso, nella sua	
	qualità di Presidente della <u>"REGIONE LOMBARDIA"</u> con sede in	
	Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1. Palazzo Lombardia,	
	codice fiscale 80050050154, al presente atto autorizzato giu-	
	sta deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5349 del gior-	
	no 11 ottobre 2021;	
	4) Dott. Luca ZAIA nato a Conegliano (Treviso) il 27 mar-	
	zo 1968 e domiciliato per la carica in Venezia, ove appres-	
	so, nella sua qualità di Presidente della <u>"REGIONE VENETO"</u>	
	<u>Segretariato Generale e Direttore Area Programmazione e Svi-</u>	
	<u>luppo Strategico</u> , con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorso-	
	duro 3901, codice fiscale 80007580279, al presente atto auto-	
	rizzato in forza di provvedimento autorizzativo della Giunta	
	Regionale n. 1297 del 28 settembre 2021;	
	5) Dott. Daniel ALFREIDER nato a Bressanone (Bolzano) il	
	4 aprile 1981 e domiciliato per la carica in Bolzano, ove ap-	
	presso, nella sua qualità di Vice Presidente pro tempore del-	
	la <u>"PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO"</u> con sede in Bolzano, Pa-	
	lazzo 1, Piazza Silvius Magnago n. 10, codice fiscale	
	00390090215, al presente atto autorizzato giusta procura spe-	



Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago n. 10, codice fiscale
00390090215, al presente atto autorizzato giusta procura
speciale - autenticata nella firma dal Segretario Generale
della Giunta Provinciale di Bolzano in data 15 novembre 2021
rep.n. 25717, che al presente atto si allega sotto la
lettera "A", rilasciata dal Presidente della PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO Dott. Arno Kompatscher nato a Fiè allo
Sciliar (Bolzano) il 19 marzo 1971, in virtù dei poteri a
lui conferiti con delibera della Giunta Provinciale n. 883
del 19 ottobre 2021;

6) Dott. Maurizio FUGATTI nato a Bussolengo (Verona)
il 7 aprile 1972 e domiciliato per la carica in Trento, ove
appresso, nella sua qualità di Presidente della "PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO" con sede in Trento, Piazza Dante n. 15,
codice fiscale 00337460224, al presente atto autorizzato
giusta delibera della Giunta Provinciale n. 1693 del giorno
15 ottobre 2021.

Io Notaio sono certo dell'identità personale,
qualifica e poteri dei comparenti, i quali con il presente
atto stipulano quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto Legge 11
marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8
maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021,

emanato in forza di Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.

175 e dell'art. 2328 del codice civile, è costituita tra il

"MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE", il "MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI", la

REGIONE LOMBARDIA, la REGIONE VENETO, la PROVINCIA AUTONOMA

DI BOLZANO e la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, una Società

per azioni denominata:

"SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A."

in breve "SIMICO S.p.A."

(di seguito, la "Società").

Art. 2

La società cura, nella misura di oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, la progettazione, operando

anche come società di ingegneria ai sensi degli articoli 24

e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché

la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione

appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre

amministrazioni aggiudicatrici, delle opere

infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità,

distinte in opere essenziali, connesse e di contesto,


individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e

dei Trasporti 7 dicembre 2020. La Società, inoltre cura,

quale centrale di committenza e stazione appaltante, sempre

entro il limite dell'80% (ottanta per cento) del proprio

fatturato, la progettazione, operando anche come società di




ingegneria ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con le Regioni interessate e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e da ultimo modificato dall'art. 17-duodecies, comma 1, lett. d), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, nonché ulteriori, affidata ad essa dalla legge, anche successivamente alla sottoscrizione del presente atto costitutivo.

La Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e con quanto previsto dai decreti di cui al comma 1, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche

	tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di	
	priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla	
	quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e	
	alla relativa copertura finanziaria. La società, che tiene	
	altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la	
	sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica" di cui	
	all'art. 3 bis del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16	
	convertito, con modificazioni, monitora costantemente lo	
	stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1,	
	informandone periodicamente il Comitato organizzatore.	
	La Società può svolgere ulteriori attività solo in	
	misura minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20%	
	del proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente	
	e a condizione che le ulteriori attività permettano di	
	conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza	
	sul complesso della sua attività principale.	
	La Società può indire conferenze di servizi per la	
	realizzazione delle opere previste dal Decreto del Ministero	
	delle Infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 di cui	
	al comma 1, nonché delle opere, anche connesse e di	
	contesto, relative agli impianti sportivi olimpici,	
	approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di	
	sport.	
	La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività	

necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.



Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese si
precisa che l'indirizzo della sede legale è in Viale delle
Olimpiadi n. 61, Ex Foresteria Sud del Parco del Foro
Italico.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge,
sedi secondarie in Italia.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci,
nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti,
telefonici, di telefax e di poste elettronica, utili ai
rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri
sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal
soggetto interessato.

Art. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre
2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del
decreto legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive
modificazioni.

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione)

	diviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie	
	senza valore nominale.	
	Il capitale sociale può essere aumentato anche	
	mediante conferimenti di beni in natura e di crediti da	
	parte dei soci.	
	Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono	
	indivisibili.	
	La qualità di azionista costituisce, di per sé,	
	adesione allo statuto.	
	Il capitale sociale viene sottoscritto come segue:	
	- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Euro 350.000	
	(trecentocinquantamila), pari al 35% (trentacinque per	
	cento) del capitale sociale;	
	- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	
	SOSTENIBILI Euro 350.000 (trecentocinquantamila), pari al	
	35% (trentacinque per cento) del capitale sociale;	
	- REGIONE LOMBARDIA Euro 100.000 (centomila), pari al 10%	
	(dieci per cento) del capitale sociale;	
	- REGIONE VENETO Euro 100.000 (centomila), pari al 10%	
	(dieci per cento) del capitale sociale;	
	- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Euro 50.000 (cinquantamila),	
	pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;	
	- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Euro 50.000 (cinquantamila),	
	pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;	
	I comparenti, in conformità delle vigenti disposizioni	



di legge in materia, esibiscono a me Notaio prova del versamento dell'intero capitale sociale di Euro 1.000.000 (unmilione).

Art. 6

La Società opera come soggetto in house su cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Regione Lombardia, Regione Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano, esercita il controllo analogo ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione Europea.

Ai fini del Controllo Analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili d'intesa con la Regione Lombardia, Regione Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario.

Gli Amministratori della società sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria

		informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta.	
		Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità	
		Sostenibili ha la facoltà, d'intesa con la Regione	
		Lombardia, la Regione Veneto ed le Province Autonome di	
		Trento e Bolzano, di demandare l'esercizio del controllo	
		analogo congiunto ad un comitato a tale scopo dedicato,	
		istituito con atto del Ministero delle Infrastrutture e dei	
		Trasporti, di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. del 6	
		agosto 2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico della	
		finanza pubblica.	
		Art. 7	
		Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate	
		dal Consiglio di Amministrazione ogni qual'volta esso lo	
		ritenga opportuno ovvero, quando ne sia fatta domanda dai	
		soci, indicando gli argomenti all'ordine del giorno.	
		L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
		volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120	
		(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
		oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
		dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta	
		alla redazione del bilancio consolidato.	
		L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi e per	
		gli oggetti previsti dalla legge.	
		Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e	
		straordinaria nonché per la validità delle relative	

deliberazioni si applicano le norme di legge e di statuto.

Art. 8

La Società è amministrata, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni, da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 dello statuto.

Tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Amministratore Delegato, sono nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le Autorità di Governo competenti in materia di sport.

Gli altri 2 (due) sono nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in osservanza delle



	direttive vincolanti di cui all' art. 4 comma 2 dello	
	statuto, escluse soltanto quelle che la legge riserva	
	all'Assemblea dei soci.	
	Ai sensi dell'art. 2365 c.c. sono attribuite alla	
	competenza del Consiglio di Amministrazione l'adeguamento	
	dello statuto a disposizioni normative ed il trasferimento	
	della sede all'interno del territorio nazionale e	
	l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie; resta	
	salva, in ogni caso la competenza dell'Assemblea, con la	
	possibilità che la stessa assuma le relative deliberazioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare sue	
	attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, denominato	
	Amministratore Delegato. Solo a tale componente, nel caso di	
	attribuzioni di deleghe operative, possono essere	
	riconosciuti compensi di cui all'art. 2389 comma 3 c.c e nel	
	rispetto della normativa vigente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, altresì,	
	conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti	
	del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti	
	compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può	
	altresì nominare un Direttore Generale determinandone poteri	
	e funzioni.	
	La rappresentanza generale della Società, di fronte ai	
	terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento,	

all'amministratore più anziano di età.



La rappresentanza della società spetta, altresì, al Consigliere munito di delega del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni delegate.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, composto di n. 5 (cinque) membri e che durerà in carica tre esercizi, vengono nominati i Signori:

1) Prof.ssa Veronica VECCHI, nata a Reggio Emilia il 6 giugno 1979, codice fiscale VCC VNC 79H46 H223N, Presidente;

2) Ing. Luigivalerio SANT'ANDREA, nato a Foligno (Perugia) 5 aprile 1977, codice fiscale SNT LVL 77D05 D653P, Amministratore Delegato;

3) Arch. Valentina FAVARETTO, nata a Dolo (Venezia) il 22 dicembre 1979, codice fiscale FVR VNT 79T62 D325W,


Consigliere di Amministrazione,

i quali sono stati nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport;

4) Ing. Angelo DE AMICI, nato a Varese il 26 settembre 1965, codice fiscale DMC NGL 65P26 L682M, Consigliere di Amministrazione,

5) Ing. Tommaso SANTINI, nato a Venezia il 18 luglio 1976, codice fiscale SNT TMS 76L18 L736F, Consigliere di Amministrazione,

	i quali sono stati nominati congiuntamente dalla Regione	
	Lombardia e dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome	
	di Trento e Bolzano.	
	Tutti i Consiglieri sono domiciliati per la carica	
	presso la sede della Società.	
	Il compenso per i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione viene determinato in Euro 30.000	
	(trentamila) lordi/annui per il Presidente ed in Euro 20.000	
	(ventimila) lordi/annui per ciascuno dei quattro Consiglieri	
	di Amministrazione.	
	Art. 9	
	Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 3, comma	
	6, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con	
	modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive	
	modificazione, è composto di cinque membri effettivi, tra	
	cui il Presidente.	
	Tre Sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente,	
	sono nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della	
	Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità di Governo	
	competente in materia di sport.	
	Due sindaci sono nominati congiuntamente dalla Regione	
	Lombardia, dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di	
	Trento e Bolzano.	
	Ai sensi dell'art. 21.4 dello statuto sociale i	



componenti del Collegio Sindacale decadono nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 22 dello statuto su iniziativa dei soggetti che li hanno nominati.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento e svolge altresì ogni altra attività ad esso attribuita dalla legge.

A comporre il primo Collegio Sindacale, composto di n. 5 (cinque) membri e che durerà in carica tre esercizi, vengono nominati i Signori:

1) Dott. Enrico BRAMBILLA, nato Vimercate (Monza e Brianza) il 25 dicembre 1954, codice fiscale BRM NRC 54T25 M052X, iscritto al Registro dei Revisori con D.M. del 15 ottobre 1999 al n. 91115 e pubblicato in G.U. con supplemento n. 87 del 2 novembre 1999, Presidente;

2) Dott.ssa Raffaella PALLAVICINI, nata a Roma il 20 febbraio 1969, codice fiscale PLL RFL 69B60 H501G, ed iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma con delibera del 24

giugno 2021, Sindaco Effettivo;

3) Dott. Giovanni CIOFFI, nato a Benevento il 9 ottobre

1955, codice fiscale CFF GNN 55R09 A783L, iscritto al

Registro dei Revisori con D.M. del 12 aprile 1995 al n.

14300 e pubblicato in G.U.con n. 3bis del 21 aprile 1995,

Sindaco Effettivo,

nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e

delle Finanze e con l'Autorità di Governo competente in

materia di sport;

4) Dott.ssa Elisa CARLI, nata a Tione di Trento (Trento) il

20 maggio 1988, codice fiscale CRL LSE 88E60 L174T, iscritta

al Registro dei Revisori con D.M. del 19 novembre 2014 al n.

173648 e pubblicato in G.U. con n. 95 del 5 dicembre 2014,

Sindaco Effettivo;

5) Dott. Patrick BERGMEISTER, nato a Bressanone (Bolzano) il

24 novembre 1983, codice fiscale BRG PRC 83S24 B160G,

iscritto al Registro dei Revisori con D.M. del 11 settembre

2015 al n. 175580 e pubblicato in G.U. con n. 73 del 22

settembre 2015, Sindaco Effettivo,


nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia, dalla

Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano

I componenti del Collegio Sindacale sono tutti

domiciliati per la carica presso la sede della società.

Il compenso per i membri del Collegio Sindacale è



determinato in Euro 20.000 (ventimila) lordi/annui per il
Presidente ed in Euro 15.000 (quindicimila) lordi/annui per
ciascuno dei Sindaci Effettivi.

Art. 10

Entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti
dalla costituzione della società verrà conferito l'incarico
di revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis
del codice civile ed ai sensi del punto 14 dell'art. 2 del
D.P.C.M. sopra citato.

Art. 11

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni
anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2022.

Art. 12

Gli utili netti saranno destinati come segue:


- per il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- quanto al residuo, secondo quanto deliberato
dall'Assemblea.

Art. 13

La società è regolata, oltre che dalle disposizioni di
legge in materia, da quelle del presente atto di cui è parte
integrante e sostanziale lo statuto sociale composto di n.
29 (ventinove) articoli che, previa lettura, si allega al
presente atto la lettera "B", firmato dai comparenti e da me

	Notaio.	
	Art. 14	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e	
	ciascun Consigliere vengono autorizzati e delegati	
	disgiuntamente ad apportare al presente atto ed all'allegato	
	statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte	
	necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	Art. 15	
	Le spese del presente atto sono a carico della Società	
	ed ammontano a complessivi Euro 10.000 (diecimila).	
	I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati	
	dichiarando di ben conoscerli.	
	Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i	
	quali, da me richiesto, lo hanno dichiarato conforme alla	
	loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore	
	13,55	
	Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per	
	pagine diciotto e fin qui della diciannovesima a macchina ed	
	in piccola parte a mano.	
	F.ti: Filippo GIANANTE	
	Ilaria BRAMEZZA	
	Attilio FONTANA	
	Luca ZAIA	
	Daniel ALFREIDER	
	Maurizio FUGATTI	

Salvatore MARICONDA, Notaio



[illegible]

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Arno Kompatscher, nato a Fiè allo Sciliar (BZ) il 19 marzo 1971 e domiciliato per la sua carica a Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* della Provincia autonoma di Bolzano, con il presente atto conferisce procura speciale al signor Daniel Alfreider, nato a Bressanone (BZ) il 4 aprile 1981 e domiciliato per la sua carica a Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 10, nella sua qualità di Vicepresidente *pro tempore* della Provincia autonoma di Bolzano, affinché quest'ultimo, in sua vece, abbia a sottoscrivere, in nome e per conto della Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di azionista, l'atto costitutivo della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 maggio 2020, n. 31, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021.


A tal uopo viene conferito al nominato procuratore ogni facoltà necessaria ed utile alla rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano in tale sede e compiere tutto quanto altro riterrà utile e necessario all'incarico ricevuto, e con la promessa di averne l'operato per rato e valido sotto gli obblighi di legge. Il procuratore gestisce l'affare secondo scienza e coscienza, ed è soggetto all'obbligo di fedeltà e di riservatezza.

Il presente atto viene redatto in duplice copia, di cui una da prodursi al Notaio rogante l'atto costitutivo ed uno da inserirsi nella raccolta degli atti repertoriati.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO





- Arno Kompatscher -



N. 25717 di repertorio dd. 15.11.2021

Certifico io, sottoscritto dott. Eros Magnago, Segretario Generale della Giunta provinciale, Ufficiale rogante dell'Amministrazione provinciale, che



in mia presenza, senza l'assistenza di testimoni per rinuncia fattane me
consenziente, il signor Arno Kompatscher, nato a Fiè allo Sciliar (BZ) il 19
marzo 1971 e domiciliato per la sua carica a Bolzano, Piazza Silvius
Magnago n. 1, che agisce nella sua qualità di Presidente *pro tempore* della
Provincia autonoma di Bolzano, e della cui identità personale, rispettiva
qualifica e poteri di firma sono personalmente certo, ha firmato l'atto che
precede.


Bolzano, quindici novembre duemilaventuno

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI
BOLZANO

- dott. Eros Magnago -



Allegato "B" Rep. n. 18262/12139



STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto


ARTICOLO 1

(Denominazione sociale)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021 emanato in forza di Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e dell'art. 2328 del codice civile, è costituita una Società per azioni con la denominazione di **"SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A."** in breve **"SIMICO S.p.A"** (di seguito, la **"Società"**).
2. La Società è regolata dal presente Statuto.
3. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.
4. La Società è direttamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in misura pari al 35 per cento, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in misura pari al 35 per cento, dalla Regione Lombardia in misura pari al 10 per cento, dalla Regione Veneto in misura pari al 10 per cento, dalla Provincia

	Autonoma di Trento in misura pari al 5 per cento e dalla	
	Provincia Autonoma di Bolzano in misura pari al 5 per cento.	
	5. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità	
	Sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le	
	Province Autonome di Trento e di Bolzano, esercita sulla	
	Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli	
	5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,	
	recante il <i>"Codice dei contratti pubblici"</i> e 16 del decreto	
	legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il <i>"Testo unico</i>	
	<i>in materia di società a partecipazione pubblica"</i> .	
	ARTICOLO 2	
	(Sede e durata della società)	
	1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.	
	2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge,	
	sedi secondarie in Italia.	
	3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci,	
	nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti,	
	telefonici, di telefax e di poste elettronica, utili ai	
	rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri	
	sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal	
	soggetto interessato.	
	4. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre	
	2026, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del	

decreto legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive
modificazioni.



ARTICOLO 3

(Oggetto)

1. La società cura, nella misura di oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 dicembre 2020. La Società, inoltre cura, quale centrale di committenza e stazione appaltante, sempre entro il limite dell'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con le Regioni interessate e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito

	con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e da	
	ultimo modificato dall'art. 8 decreto-legge 23 giugno 2021,	
	n. 92, nonché ulteriori, affidata ad essa dalla legge.	
	2. La Società opera in coerenza con le indicazioni del	
	Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di	
	cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16,	
	convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31	
	e successive modificazioni, e con quanto previsto dal	
	Decreto di cui al comma 1, relativamente alla	
	predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del	
	cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche	
	tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di	
	priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla	
	quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e	
	alla relativa copertura finanziaria. La società, che tiene	
	altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la	
	sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica" di cui	
	all'art. 3 bis del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16	
	convertito, con modificazioni, monitora costantemente lo	
	stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1,	
	informandone periodicamente il Comitato organizzatore.	
	3. La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura	
	minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20% del	
	proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a	
	condizione che le ulteriori attività permettano di	

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della sua attività principale.

4. La Società può indire conferenze di servizi per la realizzazione delle opere previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 di cui al comma 1.


5. La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 4

(Controllo Analogo)

1. "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." opera come soggetto *in house* su cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione Europea.

2. Ai fini del Controllo Analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili d'intesa con le Regioni Veneto e Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico



finanziario.

Gli Amministratori della società sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, alle Regioni Lombardia e Veneto e alle Province Autonome di Trento e Bolzano l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta. E' in facoltà del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo dedicato, istituito con atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. del 6 agosto 2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti

ARTICOLO 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) diviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie senza valore nominale.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei

soci.



ARTICOLO 6

(Azioni)

1. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

ARTICOLO 7

(Esercizio dei diritti dell'azionista)


1. I diritti dell'azionista sono esercitati dalle Amministrazioni partecipanti in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuna di esse detenuta, nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dal presente statuto e fatte salve le speciali disposizioni in materia di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni.

ARTICOLO 8

(Obbligazioni e finanziamenti)

1. L'assemblea straordinaria può deliberare a maggioranza di due terzi, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare in vigore, l'emissione di obbligazioni.

2. La Società può acquisire dai soci versamenti e



finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza

obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione

dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

TITOLO III

Assemblea

Articolo 9

(Convocazione)

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal

consiglio di amministrazione ogni qual volta esso lo ritiene

opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda

dai soci, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del

giorno.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

oppure entro centottanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta

alla redazione del bilancio consolidato o quando lo

richiedano particolari ragioni relative alla struttura ed

all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano

nella relazione sulla gestione le ragioni dell' eventuale

differimento.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli

oggetti previsti dalla legge.



4. L'Assemblea è convocata mediante avviso - contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicarsi con telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.

5. E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.

6. Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale; purchè in Italia, e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno indicato per la prima.

7. L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza sulla base dello statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 10

(Diritto di intervento e diritto di voto)

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

	2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può	
	svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza,	
	con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o	
	distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:	
	- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	soggetto verbalizzante;	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i	
	propri compiti, ivi compreso accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti;	
	- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante	
	di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto	
	comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della	
	Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.	
	3. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed	
	il soggetto verbalizzante.	
	4. Il socio può farsi rappresentare nella Assemblea ai sensi	

di legge.



ARTICOLO 11

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designate dall'Assemblea stessa.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto nel verbale.

3. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario, anche non socio, da cui farsi assistere nella redazione del verbale. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio incaricato dal Presidente.

ARTICOLO 12

(Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)

1. Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria nonché per la validità delle relative deliberazioni si applicano le norme di legge e di statuto.

2. E' consentita l'espressione del diritto di voto per corrispondenza.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

ARTICOLO 13

(Consiglio di amministrazione)

1. La Società è amministrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14.


2. Tre membri – di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport.

3. Gli altri due membri sono nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.

5. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

6. Due quinti dei componenti del consiglio di



amministrazione devono appartenere al genere meno

rappresentato con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

7. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea; è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

8. E fatto, inoltre, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.


ARTICOLO 14

(Requisiti per gli Amministratori)

1. Fermo restando quanto stabilito all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione della carica di amministratore a subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

2. I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, anche in via alternativa,

	di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero	
	compiti direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o di insegnamento universitario in	
	materie giuridiche, economiche, finanziarie o	
	tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali	
	all'attività di impresa;	
	c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti	
	pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori	
	attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso	
	enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con	
	i predetti settori, purchè l'esercizio delle relative	
	funzioni comporti la gestione di risorse	
	economico-finanziarie.	
	3. Il Presidente dell'organo di amministrazione deve aver	
	maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza	
	complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver	
	svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli	
	organi di amministrazione o di controllo in società	
	comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.	
	L'amministratore delegato deve aver maturato, per almeno un	
	quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui	
	al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato,	
	incarichi di componente degli organi di amministrazione in	
	società comparabili per dimensioni e caratteristiche	



aziendali.

4. Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

5. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore:


(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica

	amministrazione, contro la fede pubblica, contro il	
	patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia	
	pubblica ovvero in materia tributaria;	
	d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura	
	penale nonchè dall'articolo 73 del Decreto del Presidente	
	della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;	
	(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna	
	irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla	
	reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un	
	qualunque delitto non colposo;	
	(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione	
	disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti	
	della riabilitazione.	
	Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del	
	decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga	
	il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo	
	periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che	
	sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non	
	definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva	
	che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.	
	Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero	
	ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o	
	del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei	
	delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a),	




b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successive alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea al fine di deliberare in merito all' eventuale permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa dell'amministratore.

Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest' ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Se la verifica, da parte del consiglio di amministrazione, effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa,



senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi,
decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al
risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con
contestuale cessazione delle deleghe conferitegli,
l'amministratore delegato sottoposto:

a) ad una pena detentiva;

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di
arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui
all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di
procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi
termini di instaurazione. Analoga decadenza si determina nel
caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad
altro tipo di misura cautelare personale o di prevenzione
personale il cui provvedimento non sia più impugnabile,
qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di
amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento
delle deleghe conferite.

6. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;

(ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare
di tipo personale.



Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione.

La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla sospensione, il consigliere non revocato è reintegrato nel pieno delle proprie funzioni.


Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

ARTICOLO 15

(Sostituzione degli Amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più



Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nel rispetto di quanta previsto dal presente

Statuto in materia di equilibrio fra i generi e di rappresentanza dei dipendenti.

ARTICOLO 16

(Poteri del consiglio di amministrazione)

1. La gestione della Società spetta al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, in osservanza delle direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'articolo 4, escluse soltanto quelle che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 23 65 del codice civile, sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e, come già disposto dall'articolo 2 del presente statuto, il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

Nelle materie sopra elencate resta salva, in ogni caso, la competenza dell'Assemblea, con la possibilità che la stessa assuma le relative deliberazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può delegare - nei limiti di cui all' 2381 del codice civile - sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, denominato amministratore delegato. Solo a tale componente, nel caso di attribuzione



di deleghe operative di cui sopra, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile nel rispetto della normativa vigente.


3. Gli organi delegati assicurano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e devono riferire al consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Fermo quanta sopra indicato per l'amministratore delegato, Consiglio può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del consiglio di amministrazione, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni.

5. Il consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle proprie riunioni non intervenga il Segretario, il Consiglio provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

ARTICOLO 17

(Adunanze dell'Organo Amministrativo)



1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.


2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno tre giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a un giorno.

3. In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i



risultati della votazione;

- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

ARTICOLO 18


(Presidenza della riunione del consiglio di amministrazione)

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

ARTICOLO 19

(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.



2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

3. La funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione ovvero ad apposito Comitato costituito all'interno dello stesso.

ARTICOLO 20

(Rappresentanza della società)

1. Il Presidente della Società ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta all'amministratore più anziano e, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società spetta altresì al consigliere munito di delega del consiglio, nell'ambito delle attribuzioni delegate.

3. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

(Collegio sindacale e revisione legale dei conti)

ARTICOLO 21

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale della società, ai sensi dell'articolo



3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.

31, e successive modificazioni, si compone di cinque membri,

tra cui il Presidente.

2. Tre sindaci - di cui uno con funzioni di Presidente -

sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo

competente in materia di sport.

3. Due sindaci sono nominati congiuntamente dalle Regioni

Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di

Bolzano.

4. I componenti del collegio sindacale possono essere

revocati soltanto dal soggetti che li hanno nominati.

5. Due sindaci appartengono al genere meno rappresentato.

6. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I

Sindaci sono rieleggibili.

7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta

giorni ed assiste alle adunanze del consiglio di


amministrazione e dell'Assemblea. Il collegio sindacale a

regolarmente costituito con la presenza della maggioranza

dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti,

ai sensi dell'art. 2404 del codice civile.

	8. La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata	
	dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro mandato, ai sensi dell'articolo	
	2402 del codice civile. E in ogni caso fatto divieto di	
	corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine	
	rapporto.	
	ARTICOLO 22	
	(Requisiti per i sindaci)	
	1. Fermo restando quanta stabilito all'articolo 11, comma 1,	
	del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione	
	della carica di sindaco e subordinata al possesso del	
	requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina	
	la decadenza dalla carica. Questa è dichiarata dal collegio	
	sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla	
	conoscenza del difetto sopravvenuto.	
	2. I componenti del collegio sindacale devono essere scelti	
	secondo criteri di professionalità e competenza fra persone	
	che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un	
	triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste	
	dall'articolo 2397 del codice civile.	
	Il Presidente del collegio sindacale deve aver maturato, per	
	almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle	
	attività di cui al precedente comma e aver svolto, per	
	almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di	
	amministrazione o di contralto in società comparabili per	



dimensioni e caratteristiche aziendali.

3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di sindaco:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;


c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonchè dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione

	disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti	
	della riabilitazione. Costituisce altresì causa di	
	ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il	
	giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato	
	per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo	
	(i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una	
	sentenza di proscioglimento, anche non definitiva, ovvero di	
	una sentenza di condanna definitiva che accerti la	
	commissione dolosa di un danno erariale.	
	I sindaci che nel corso del mandato dovessero ricevere la	
	notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto	
	che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di	
	cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e	
	d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che	
	accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono	
	darne immediata comunicazione all'organo di controllo, con	
	obbligo di riservatezza.	
	Il Collegio Sindacale verifica, nella prima riunione utile e	
	comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza	
	dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo,	
	l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e chiede	
	all'organo amministrativo di convocare l'assemblea, da	
	tenersi entro i successivi quindici giorni, al fine di	
	deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica	



del sindaco, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della Società alla permanenza stessa del sindaco.

Se la verifica da parte del Collegio Sindacale è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all' Assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa. vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata del collegio sindacale, il sindaco decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.


4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di sindaco:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il collegio sindacale chiede l'iscrizione dell'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la

	contestazione almeno quindici giorni prima della sua	
	audizione.	
	La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata	
	delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).	
	Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla	
	sospensione, il sindaco non revocato è reintegrato nel pieno	
	delle proprie funzioni.	
	Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione	
	della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di	
	procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna,	
	salvo il caso di estinzione del reato.	
	Ai fini dell'applicazione del presente comma, il collegio	
	sindacale accerta la sussistenza delle situazioni ivi	
	previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in	
	tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una	
	valutazione di equivalenza sostanziale.	
	ARTICOLO 23	
	(Compiti del Collegio Sindacale)	
	1. II Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Società, nonché sul suo concreto	
	funzionamento; svolge altresì ogni altra attività ad esso	
	attribuita dalla legge.	



ARTICOLO 24

(II revisore legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

ARTICOLO 25

(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)

1. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del loro mandato e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni).

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di

	amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	solo per giusta causa.	
	5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei	
	requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata	
	dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla	
	conoscenza del difetto sopravvenuto.	
	6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari predispone adeguate procedure	
	amministrative e contabili per la formazione del bilancio	
	d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.	
	7. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il	
	dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	
	societari disponga di adeguati poteri e mezzi per	
	l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul	
	rispetto effettivo delle procedure amministrative e	
	contabili.	
	8. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente	
	preposto alla redazione dei documenti contabili societari	
	attestano, con apposita relazione, allegata al bilancio	
	d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato,	
	l'adequatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di	
	cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si	
	riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi	
	alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la	

loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonchè, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VI

Esercizio sociale – Utili

ARTICOLO 26

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma del codice civile.

ARTICOLO 27

(Utili)

1. Gli utili netti sono così destinati:

- per il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- quanto al residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO VII

Clausole finali

ARTICOLO 28

(Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione

o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed individuando i relativi compensi.

ARTICOLO 29

(Rinvio alle norme di legge)

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti.

F.ti: Filippo GIANANTE

Ilaria BRAMEZZA

Attilio FONTANA

Luca ZAIA

Daniel ALFREIDER

Maurizio FUGATTI

Salvatore MARICONDA, Notaio

===

===

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte.

Roma, 23 NOVEMBRE 2021

Salvatore Mariconda
Nota

